

REGOLAMENTO SANITARIO

Premessa

Il presente regolamento disciplina il settore sanitario federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Federazione mondiale di badminton (BWF), per la tutela ed il controllo dello stato di salute dei tesserati alla Federazione italiana badminton (F.I.Ba.).

Articolo 1 - Struttura

- 1.1 Il settore sanitario della F.I.Ba. è costituito da:
- a) la commissione medica federale;
 - b) il medico federale;
 - c) i medici addetti alle squadre nazionali;
 - d) i medici sociali;
 - e) il personale parasanitario.
- 1.2 I componenti del settore sanitario sono tesserati alla F.I.Ba. e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione sportiva nazionale o Disciplina associata, o sanzioni per fatti di doping.

Articolo 2 - Commissione medica federale

- 2.1 La commissione medica è nominata dal consiglio federale che designa il presidente, che può essere anche il medico federale, e da tre a 9 componenti specialisti in medicina dello sport e tesserati alla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), preferibilmente esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
- 2.2 La commissione medica:
- a) coordina l'attività del settore sanitario;
 - b) propone al consiglio federale e predisponde iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifici indirizzi federali tesi alla tutela della salute degli atleti;
 - d) svolge attività di supporto per specifiche esigenze sanitarie richieste dal consiglio o dal medico federale;
 - e) fornisce la consulenza su tematiche cliniche, biologiche e antidoping;
 - f) propone e collabora alle iniziative di formazione e aggiornamento dei tesserati in campo biologico e fisiologico;
 - g) individua temi di approfondimento e studio in medicina dello sport, in relazione alle tematiche riguardanti la F.I.Ba.;
 - h) promuove iniziative di informazione, prevenzione e lotta al doping, in accordo con le normative degli organismi competenti in materia;

- i) rappresenta la F.I.Ba. per le tematiche medico-sportive, nei rapporti esterni.
- 2.3 La commissione medica, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della consulenza di specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
- 2.4 La commissione medica resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio olimpico.

Articolo 3 - Medico federale

- 3.1 Il medico federale è nominato dal consiglio federale tra i medici con specializzazione in medicina dello sport e tesserato FMSI.
- 3.2 Il medico federale:
 - a) organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, predisponendo i medici e il personale parasanitario necessari;
 - b) coordina, anche con riunioni periodiche, l'attività dei medici addetti alle squadre nazionali per la valutazione degli atleti nazionali;
 - c) promuove iniziative di informazione e prevenzione al doping per gli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - d) programma le valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità, secondo le norme di legge, degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - e) dispone e verifica gli interventi sanitari necessari per gli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - f) partecipa alle riunioni della commissione tecnica federale quando l'argomento sia di carattere sanitario;
 - g) si correla con i medici sociali per gli atleti di interesse nazionale.
- 3.3 Il medico federale può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.
- 3.4 Il medico federale può essere componente e presidente della commissione medica federale.
- 3.5 Il medico federale resta in carica 4 anni, coincidenti col quadriennio olimpico.

Articolo 4 - Medici addetti alle squadre nazionali

- 4.1 I medici addetti alle squadre nazionali sono indicati dal medico federale fra gli specialisti in medicina dello sport ed iscritti alla FMSI, e nominati annualmente dal consiglio federale.
- 4.2 I medici addetti alle squadre nazionali:
 - a) effettuano la consulenza sanitaria per gli atleti delle squadre nazionali o di interesse federale;
 - b) prestano l'assistenza medica in occasione dei raduni o delle competizioni nazionali ed internazionali;

- c) forniscono agli stessi atleti coinvolti nei raduni o nelle competizioni nazionali ed internazionali l'informazione sanitaria ed antidoping;
- d) partecipano alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- e) si correlano col medico federale e, ove necessario, anche coi medici sociali o di fiducia degli atleti.

Articolo 5 - Medici sociali

- 5.1 I medici sociali sono nominati dal consiglio direttivo dell'associazione sportiva affiliata (A.S.A.) fra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in medicina dello sport.
- 5.2 Il medico sociale:
 - a) vigila, in collaborazione col presidente dell'A.S.A., sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali e delle norme federali sulla tutela sanitaria delle attività sportive;
 - b) si attiva nella informazione, prevenzione e lotta al doping per i tesserati dell'A.S.A.

Articolo 6 - Personale parasanitario

- 6.1 Fanno parte del personale parasanitario gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle norme vigenti), funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del settore sanitario federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta.
- 6.2 Questi operatori sono designati dal medico federale, per l'attività delle squadre nazionali, dal medico sociale per le attività dell'A.S.A.

Articolo 7 - Obblighi e disposizioni

- 7.1 Gli operatori del settore sanitario:
 - a) devono documentare la loro iscrizione al rispettivo albo professionale, se esistente;
 - b) devono essere tesserati alla F.I.Ba.;
 - c) devono rispettare le norme dello statuto e degli altri regolamenti federali;
 - d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) svolgono la loro attività nel rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi perché le stesse siano applicate e rispettate anche dagli altri tesserati.

Articolo 8 - Adempimenti dei tesserati

- 8.1 Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito federale, attività sportiva agonistica o non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
- 8.2 È attività agonistica quella comunque effettuata sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici o autorizzata dalla Federazione.
- 8.3 Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982, per la Federazione italiana badminton sono da considerare agonisti gli atleti che, avendo compiuto i 10 anni, siano muniti di tessera agonistica.
- 8.4 In forza del citato DM, la frequenza degli accertamenti sanitari per ottenere la tessera agonistica è biennale.
- 8.5 Il presidente attesta, all'atto del tesseramento annuale, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso l'A.S.A. di appartenenza.

Articolo 9 - Disposizione finale

- 9.1 Il presente regolamento e le sue eventuali modificazioni entrano in vigore dopo il riconoscimento di conformità da parte del CONI e la pubblicazione negli atti ufficiali della F.I.Ba. e dalla data ivi indicata.

Articolo 10 - Norma transitoria

- 10.1 In considerazione della numerosità degli impegni agonistici cui partecipano le squadre nazionali e della conseguente necessità di un numero adeguato di medici specialisti in medicina dello sport disponibili a ricoprire l'incarico di medico addetto alle squadre nazionali, occorre un congruo periodo per la piena applicazione dell'articolo 4.
- 10.2 Al fine di garantire, comunque, fin da ora l'assistenza sanitaria agli atleti delle squadre nazionali, in via transitoria fino alla fine del quadriennio olimpico 2008-2012, possono essere nominati medici addetti alle squadre nazionali anche medici non in possesso della specializzazione in medicina dello sport, purché iscritti alla FMSI.